

tario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto a titolo di premio un importo pari all'ammontare di un semestre di interessi, calcolati, alla ragione annua del 7%, sulla somma da restituire anticipatamente.-

Allo stato degli atti non sembra, quindi, che la restituzione anticipata del mutuo possa essere negata.-

Per quanto riguarda il premio di anticipata restituzione, come sopra spettante all'Istituto, rileva che la riduzione del saggio contrattuale di interesse, dal 7% al 6,05, concessa all'ente mutuatario, non è stata fatta risultare da atto pubblico, ma, su insistente richiesta dell'Ente stesso, soltanto da una lettera ufficiale.- Sembrerebbe tuttavia equo applicare, anche per il calcolo del suddetto premio, il saggio di interesse ridotto del 6,05% a meno che - tenuto conto della segnalazione fatta dal Consorzio nazionale case popolari - il Comitato e il Consiglio non ritengano opportuno di abbonare senz'altro all'Istituto case popolari di Cosenza la corresponsione del premio in parola.-

In merito all'opportunità di favorire la restituzione anticipata del mutuo, rileva che l'Istituto case popolari di Cosenza è abitualmente moroso nel pagamento delle rate di ammortamento e che esso non sembra in grado di far fronte regolarmente ai propri impegni contrattuali, mentre - d'altra parte - un'eventuale procedura esecutiva a carico dell'ente medesimo sarebbe sconsigliabile, sia per le finalità sociali cui esso tende, sia per la natura degli immobili che, in conseguenza della detta procedura, potrebbero essere aggiudicati all'I.N.A.-

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone al Comitato e al Consiglio perchè vogliano decidere: 1°) se debba esigersi o meno, per l'anticipata restituzione del mutuo, la suddetta semestralità di interessi; 2°) se per il calcolo della semestralità medesima debba applicarsi il tasso ridotto ora vigente del 6,05%; 3°) perchè vogliano inoltre approvare il testo della deliberazione formale (vedi alleg.atti) necessaria per liberare gli immobili, di cui sopra, dall'ipoteca iscritta in dipendenza del mutuo medesimo.